

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

7^a Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

320^a e 321^a seduta: martedì 6 dicembre 2016, ore 14,30 e 17,30

322^a seduta: mercoledì 7 dicembre 2016, ore 10

ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 - *Relatrice alla Commissione* IDEM

(n. 715)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico - *Relatrice alla Commissione IDEM*

(Preve osservazioni della 1ª Commissione)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f) e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(n. 349)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa*)

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2287-bis)

2. Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(459)

3. Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1116)

- Relatrice alla Commissione DI GIORGI

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)

(322)

2. TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli *ex* Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(934)

3. Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(972)

4. MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli *ex* Istituti musicali pareggiati
(Pareri della 1^a e della 5^a Commissione)

(1616)

- *Relatore alla Commissione* MARTINI

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri*)

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 11^a, della 12^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2443)

2. Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista

(Pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 11^a, della 12^a, della 14^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(2474)

- *Relatrice alla Commissione* PUGLISI

INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#)- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

nella nota n. 2852 del 5 settembre 2016, emanata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, si precisa: "che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che in coerenza con quanto previsto dal comma 63, articolo 1, della legge 107, nell'organico dell'autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa". Pertanto, si legge sempre nella stessa nota, "si aprono nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utilizzati, possono consentire ai docenti individuati su posti di potenziamento di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali, nonché ai docenti finora utilizzati solo per l'insegnamento curricolare di occuparsi in tutto o in parte di attività di arricchimento dell'offerta formativa in coerenza con le competenze professionali possedute";

la nota ha scatenato la dura reazione di alcuni sindacati di categoria, in special modo di Unicobas, che, in un articolo pubblicato su "orizzontescuola" il 12 settembre 2016, ha denunciato la gestione "flessibile" dell'organico che si starebbe verificando in molte scuole, sulla scia di quanto esposto nella nota del Ministero. Più precisamente i docenti di ruolo, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola) e che ai sensi della citata normativa conservano la titolarità della sede, rischierebbero, a causa di questa flessibilità, la perdita della stessa qualora accettassero di spostarsi, su richiesta del Dirigente Scolastico, sui posti del potenziamento;

considerato che:

la nota ministeriale del 5 settembre 2016, nel ribadire che l'organico dell'autonomia "rappresenta l'organico complessivo della scuola", chiarisce, altresì, che "non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento", equiparando illegittimamente categorie giuridicamente diverse all'interno dello stesso organico. Inoltre, quanto disposto nella citata circolare contrasta con il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, in cui si afferma che "l'organico dell'autonomia (è) costituito dai posti comuni per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa" e con il comma 73 in cui si precisa che "il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza";

considerato inoltre che:

sulla base di quanto esposto, è chiaro che, contrariamente a quanto previsto dalla citata nota del Ministero del 5 settembre, esistono 2 categorie di docenti, di cui la prima è composta da tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, da quelli assunti nella cosiddetta "fase 0" nell'anno scolastico 2015/2016, da quelli assunti nella fase A del piano straordinario di assunzioni e da quelli che rientrano nella fase A dei movimenti dell'anno scolastico

2016/2017, che hanno acquisito titolarità su scuola senza essere coinvolti negli ambiti territoriali. Per tutti questi soggetti, permane l'assunzione con contratto a tempo indeterminato sull'istituzione scolastica, secondo il regime previgente alla legge n. 107 del 2015 e cioè, sostanzialmente, sulla base degli articoli 436 e seguenti del Testo unico (di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), nonché delle disposizioni contrattuali. La seconda categoria è composta dai docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, costituito dalle residue nomine sui posti vacanti e disponibili (fase B), non precedentemente assegnati, dalle nomine su posti del potenziamento, tutte effettuate con procedura nazionale, da tutti i docenti assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dai docenti in esubero o soprannumero o in mobilità a decorrere dallo stesso anno. Tutti questi soggetti saranno incardinati negli albi territoriali. Pertanto emerge chiaramente la contraddizione tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107 del 2015, a seconda della fase in cui sono stati assunti, e quanto invece indicato dal Ministero nella nota n. 2852;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la "titolarità di sede" per i docenti assunti in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 è garantita dalla legge stessa e gli stessi conservano la "titolarità su scuola", decadendo solo per partecipazione alla mobilità volontaria o perché perdenti posto. E' pertanto illecito al di fuori delle due ipotesi di decadenza della titolarità (domanda di mobilità volontaria o perché perdenti posto), sottrarre ad un docente titolare su scuola delle ore di cattedra alle quali ha diritto e/o spostarlo, imponendolo come diktat del dirigente scolastico, sui posti del potenziamento destinati;

è paradossale a giudizio degli interroganti da parte del Ministero, contrariamente a quanto ben specificato nella legge n. 107 del 2015, configurare un "organico dell'autonomia" nel quale tutti i docenti di ruolo perderebbero la "titolarità", concedendo ai dirigenti scolastici la possibilità di spostare i docenti dalla "titolarità su scuola" al "potenziamento" e quindi, di fatto, parificandoli ai neoassunti sul "potenziamento" provenienti dagli albi regionali;

la situazione esposta rischia, in nome "dell'organico dell'autonomia", voluto dalla cosiddetta Buona Scuola, di generare ulteriori gravi tensioni e inutili contenziosi, con conseguenze certamente sfavorevoli per il Ministero, che causerebbero gravi ripercussioni sulle casse dello Stato;

considerato infine che la prospettiva produrrebbe, inoltre, il demansionamento dei suddetti docenti "titolari su scuola" (assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015) che sarebbero impiegati "coattivamente" dal dirigente scolastico verso l'attività di supplenza e la gestione di progetti e laboratori (anche in orario pomeridiano) previsti per i soli docenti assunti su posti del potenziamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rimuovere le illegittimità descritte generate dalla suddetta nota ministeriale e per fare chiarezza sulla questione esposta in premessa;

se esista per gli insegnanti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 il

concreto pericolo di perdita della titolarità della sede, al di fuori delle due ipotesi previste dalla normativa vigente, ovvero la partecipazione alla mobilità volontaria o la perdita del posto.

(3-03159)